



Ministero della Difesa

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

ORDINE DI SERVIZIO N. 2 DEL 22 APRILE 2021

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*di seguito denominato Regolamento*);
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche e integrazioni (*di seguito denominato Codice privacy*);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli da 1053 a 1075, concernenti l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall’Amministrazione della Difesa;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 4, il quale prevede - *tra l’altro* - che, nei casi in cui norme di legge/regolamento stabiliscano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedano a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti e quelli sensibili/giudiziari non indispensabili, rispetto alle specifiche finalità ivi previste;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 18 novembre 2020 con il quale sono state dettate disposizioni, nell’ambito del Dicastero, per l’attuazione del Regolamento, l’individuazione dei soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali e le relative attribuzioni dei compiti;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale in data 10 gennaio 2020, con la quale il Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance* ha definito l’organigramma del relativo Ufficio di supporto, istituito quale struttura tecnica permanente, ai sensi dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010;
- VISTE** le «Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati», adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;
- VISTO** il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione della Difesa, approvato in data 23 marzo 2018;

VISTA la Determinazione in data 19 novembre 2018 del Presidente pro tempore dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, relativa alla nomina del “*Responsabile del trattamento dei dati*”;

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell'ambito dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, al rinnovo della nomina del Referente del Titolare, nonché di disciplinare le modalità di tenuta del Registro delle attività di trattamento e di assegnare al personale specifici compiti, finalizzati ad assicurare la liceità di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di competenza,

DISPONE

Art. 1

Nell'ambito della macro-area Organismo indipendente di valutazione della *performance*, è nominato **Referente** del Titolare il **Col. com. s. SM Stefano CASELLI**, quale Consigliere Tecnico del Collegio.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE e dell'art. 2 quaterdecies Codice *privacy* citati in premessa, il Referente di cui al precedente articolo 1:

- a) svolge attività di supporto al Titolare nella gestione degli adempimenti connessi con la protezione dei dati personali;
- b) costituisce punto di contatto con il RPD della Difesa;
- c) svolge su indicazione del Titolare, nell'ambito della propria macro-area, concreta azione di indirizzo e di coordinamento, al fine del corretto adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE, assicurandone la trattazione unitaria;
- d) partecipa alle riunioni indette dal RPD della Difesa, nonché a quelle convocate sulle medesime attività nell'ambito del Dicastero;
- e) coadiuva il Titolare nello svolgimento delle attività relative alla valutazione del rischio ed all'eventuale valutazione d'impatto;
- f) formula proposte al Titolare in ordine all'adozione di eventuali misure specifiche/ulteriori, rispetto a quelle sancite dal presente Ordine di Servizio, nonché in merito ai progetti e alle iniziative riguardanti le attività di formazione/informazione dei dipendenti civili e militari;
- g) propone al Titolare le disposizioni ritenute necessarie, al fine di conformare al Regolamento UE ed al Codice *Privacy* gli adempimenti in essi previsti;
- h) tiene aggiornato, anche avvalendosi del Capo sezione coordinamento e studi, il registro delle attività, delle misure di sicurezza ed il registro dei data *breach*;
- i) custodisce, anche avvalendosi del Capo sezione coordinamento e studi, gli atti di approvazione del registro delle attività e delle misure di sicurezza e la documentazione afferente le valutazioni del rischio, di impatto ed il registro dei data *breach*;
- j) coopera, qualora chiamato a farlo, con le Autorità di controllo (*Garante/Nucleo GdF/RPD*) nelle attività ispettive e di sorveglianza;
- k) funge da primo punto di contatto in caso di reclami, segnalazioni e richieste di informazioni in merito al trattamento dei dati operato dal Titolare;
- l) coinvolge tempestivamente il RPD della Difesa in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- m) è il punto di riferimento per tutta la propria macro-area per tutte le problematiche in materia di *privacy*.

Art. 3

Nell'ambito dell'Ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, al personale che svolge o che assume i seguenti incarichi:

- Capo Ufficio di supporto;

- Capo del I Reparto “*Valutazione della performance, prevenzione corruzione e trasparenza*” e Capo del II Reparto “*Controllo strategico*”;
 - Capi Sezione, Capo Segreteria particolare e Capi Nucleo;
- sono assegnati, quali **designati al trattamento**, i compiti di cui al successivo articolo 4, ciascuno per la parte di rispettiva competenza funzionale.

Art. 4

Al personale che riveste gli incarichi elencati nel precedente art. 3, al fine di assicurare la liceità di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza funzionale, sono assegnati i seguenti compiti:

- a) rispettare e far rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali;
- b) rispettare e far rispettare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche e integrazioni;
- c) rispettare e far rispettare le disposizioni dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, citato nelle premesse, con particolare riferimento agli obblighi di rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli sensibili/giudiziari che non siano indispensabili, rispetto alle specifiche finalità di trasparenza sancite dal decreto legislativo medesimo;
- d) rispettare e far rispettare, nello svolgimento delle attività di competenza, le misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, approvate nell’ambito dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
- e) rispettare e far rispettare, nello svolgimento delle attività di competenza, le prescrizioni contenute nel registro delle attività di trattamento;
- f) assicurare e far assicurare piena assistenza al RPD in fase di controllo e fornire risposte ed informazioni complete ed esaustive ad ogni interrogativo o richiesta dell’RPD medesimo;
- g) accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance* e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*”;
- h) assicurarsi che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel registro delle attività, di cui al successivo articolo 9;
- i) proporre al Referente, di cui all’art. 1, l’adozione dei provvedimenti connessi con l’esercizio dei diritti di accesso, di informazione, nonché quelli di rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione, riguardanti il trattamento dei dati personali, di cui al Capo III del Regolamento;
- j) informare il Referente in merito alle segnalazioni pervenute dagli interessati con riferimento agli aspetti connessi alle prescrizioni del Regolamento, ovvero riguardo a quelli ritenuti utili/opportuni, al fine del corretto espletamento delle attività di competenza;
- k) rispettare e far rispettare i provvedimenti resi dall’Autorità garante della *privacy*, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati, con specifico riferimento a quelli particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento, attese le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
- l) rendere edotto il personale direttamente dipendente, in merito alla necessità di trattare i dati personali in piena aderenza alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia;
- m) adottare eventuali disposizioni di dettaglio e/o procedure specifiche in tema di trattamento di dati personali indirizzate al personale dipendente, in relazione allo specifico settore di competenza;
- n) informare tempestivamente il Referente nei casi/ipotesi di violazione di dati personali (*personal data breach*), nonché casi di reclamo da parte degli interessati (*dipendenti, utenti o altre persone fisiche che a vario titolo interagiscono con il Titolare fornendo i propri dati personali*);

- o) tenere un elenco aggiornato del **personale autorizzato** di cui al successivo art. 5.

Art. 5

1. Nell'ambito dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* sono **autorizzati al trattamento** dei dati personali ai sensi dell'art. 29 Regolamento e dell'art. 2 quaterdecies del Codice *privacy*, tutti i dipendenti civili e militari, limitatamente allo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza connesse con le attribuzioni dell'incarico ricoperto.
2. I dipendenti civili e militari autorizzati ai sensi del presente articolo sono tenuti - *nello svolgimento dei doveri d'ufficio* - al rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) rispettare le misure tecniche e organizzative e le prescrizioni contenute nel registro delle attività di trattamento;
 - b) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
 - c) rispettare le disposizioni in materia di *privacy*, dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, approvato in data 23 marzo 2018;
 - d) raccogliere i dati personali per le finalità istituzionali determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattarli in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - e) trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario, rispetto alle finalità istituzionali perseguite;
 - f) verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alla loro cancellazione ovvero alla tempestiva rettifica di quelli inesatti, rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - g) assicurare piena assistenza al RPD in fase di controllo e fornire risposte ed informazioni complete ed esaustive ad ogni interrogativo o richiesta dell'RPD medesimo;
 - h) conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello previsto nel Registro delle attività;
 - i) rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli particolari, di cui all'articolo 9 del Regolamento, che non siano indispensabili per le specifiche finalità di trattamento;
 - j) adottare le tecniche di anonimizzazione, pseudonimizzazione e minimizzazione dei dati, a seconda dei casi, al fine di garantire una adeguata sicurezza degli stessi ed una trattazione pertinente, per quanto possibile limitata e coerente con le finalità perseguite;
 - k) attuare tutte le misure di sicurezza adeguate alla natura ed alle categorie dei dati personali trattati al fine di salvaguardare i diritti degli interessati;
 - l) informare tempestivamente il sovraordinato designato al trattamento e il Referente nei casi/ipotesi di violazione di dati personali (*personal data breach*), nonché casi di reclamo da parte degli interessati (*dipendenti, utenti o altre persone fisiche che a vario titolo interagiscono con il Titolare fornendo i propri dati personali*);

Art. 6

1. Il personale di cui ai precedenti artt. 3 e 5 che nell'esercizio delle proprie attribuzioni connesse all'incarico ricoperto tratti dati c.d. "*particolari*" (*sanitari Art. 9 del Regolamento*) è tenuto a cancellare, ovvero a far cancellare, dalla documentazione sanitaria, dai documenti medico-legali, dai documenti amministrativi formati/detenuti anche occasionalmente, le eventuali patologie, ovvero le eventuali altre informazioni attinenti allo stato di salute - *riferite al personale militare amministrato* - che non siano pertinenti e indispensabili ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza ad esempio evitando di indicare il nome e cognome dell'interessato.
2. Le eventuali operazioni di cancellazione devono essere eseguite con particolare accuratezza, in modo che i restanti dati sanitari e le restanti informazioni - *idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati* -

non siano mai eccedenti rispetto alle finalità perseguite dal singolo provvedimento amministrativo, per il quale sono raccolti o successivamente trattati.

3. Al termine delle predette operazioni dovrà risultare leggibile il solo giudizio medico-legale di idoneità/inidoneità, l'indicazione relativa alla dipendenza/non dipendenza dell'infermità da causa di servizio, la posizione di collocamento in congedo, ovvero l'abilità/inabilità a determinati impieghi/incarichi/mansioni, senza l'indicazione della patologia sofferta o di altre informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Art. 7

1. Il personale di cui ai precedenti artt. 3 e 5 che nell'esercizio delle proprie attribuzioni connesse all'incarico ricoperto tratti dati c.d. "*particolari*" (*giudiziari art. 10 del Regolamento*) è tenuto a osservare e far osservare il divieto di trattare o, comunque, fare circolare all'interno/esterno dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, che non siano pertinenti e indispensabili ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza ad esempio evitando di indicare il nome e cognome dell'interessato.
2. Tale divieto si applica anche ai dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, relativi al personale civile e militare dipendente, nonché agli elenchi, ai registri e alle banche dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici ed ai documenti interni di presentazione alle SS.AA. ed a quelli di uso interno all'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Art. 8

1. Stanti le finalità di interesse pubblico perseguite, ai sensi della normativa vigente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 non si applicano ai dati disciplinari/giudiziari, ai dati sanitari e a tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati, ovvero del personale civile e militare dipendente, qualora si renda necessario trattare gli stessi per i seguenti adempimenti:
 - a) attività istituzionale di organi pubblici connessa con gli atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo;
 - b) tutela degli interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
 - c) esecuzione delle pronunce rese dagli organi giurisdizionali, nonché per la difesa degli interessi dell'Amministrazione in sede giurisdizionale, giustiziale e stragiudiziale;
 - d) comunicazioni/trascrizioni/annotazioni da effettuare per la tenuta e l'aggiornamento dei documenti matricolari degli interessati, ai sensi della normativa vigente;
 - e) trattazione dei procedimenti amministrativi in materia di integrazione, modifica, annullamento o stralcio, aventi a oggetto le trascrizioni/annotazioni nei documenti matricolari degli interessati, ai sensi della normativa vigente;
 - f) adozione di specifici provvedimenti in esecuzione dell'ordine delle Autorità competenti, ai sensi della normativa vigente;
 - g) gestione dei rapporti di impiego, di servizio e di lavoro del personale dipendente e applicazione di norme a essi relativi.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, i dati personali dovranno essere in ogni caso pertinenti, indispensabili e non eccedenti, ove possibile anonimizzati, pseudonimizzati e minimizzati, nel rispetto alle finalità perseguite dal singolo adempimento di competenza.

Art. 9

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento il registro delle attività di trattamento svolte. Tale registro è affidato al Referente, di cui all'art. 1, per la sua conservazione, gestione ed aggiornamento.
2. Il Titolare avrà cura di rendere disponibile il registro di cui al comma precedente a tutto il personale che in ragione del proprio incarico è abilitato ad effettuare trattamenti di dati personali.

Art. 10

3. Il presente Ordine di Servizio è immediatamente applicabile e comporta la contestuale abrogazione degli eventuali Decreti dirigenziali precedentemente emanati che risultino incompatibili con la normativa comunitaria di cui al Regolamento, al codice *Privacy* ed al Decreto Ministeriale citati in premessa.
4. Allo scopo di conseguire la massima diffusione, il presente Ordine di Servizio è partecipato ai dipendenti civili e militari di ogni ordine e grado in servizio presso l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e reso noto con ogni mezzo di diffusione interna.

IL PRESIDENTE
(Cons. Franco MASSI)

